

CONDIZIONI DI SERVIZIO

Costituzione e cessazione convivenza di fatto

A chi è rivolto

A persone maggiorenni residenti e coabitanti nel Comune di Palazzolo sull'Oglio:

- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
- che non abbiano vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile fra loro o con altre persone.

Descrizione

Disciplina della convivenza di fatto

Impedimenti

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

Diritti e doveri

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.

Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite. Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Per informazioni più approfondite sugli effetti giuridici e fiscali della convivenza di fatto si consiglia di leggere la normativa di riferimento in fondo alla pagina.

Costituzione della convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione. In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando il cambio di abitazione presso lo stesso indirizzo di residenza di entrambi i conviventi.

Le cittadine e i cittadini non italiani devono presentare la documentazione idonea a dimostrare lo stato civile libero (es. atto di nascita con indicazione dello stato civile e maternità e paternità o nulla osta al matrimonio o altro), rilasciati da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello Stato estero, tradotti in lingua italiana e debitamente formalizzati (con legalizzazione, Apostille o altre formalità, se richieste). Nell'ipotesi in cui nei registri anagrafici non risulti registrato lo stato civile, l'interessato/a dovrà preventivamente richiedere la rettifica presso gli sportelli anagrafici di competenza.

Le cittadine e i cittadini stranieri conviventi con cittadine o cittadini italiani o dell'Unione Europea potranno presentare la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto e fare trasmettere l'eventuale successivo contratto di convivenza per

la sua registrazione soltanto una volta iscritti all'Anagrafe, previa esibizione della documentazione necessaria, compreso il permesso di soggiorno.

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

Come Fare

È necessario trasmettere l'apposito modulo attraverso le modalità sotto indicate.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

- trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori:
 - via posta elettronica all'indirizzo anagrafe@comune.palazzolosulloglio.bs.it
 - oppure via PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it
- trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente da entrambi gli interessati:
 - via posta elettronica all'indirizzo anagrafe@comune.palazzolosulloglio.bs.it
 - oppure via PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it
- spedizione a mezzo lettera raccomandata (con allegata copia dei documenti di identità dei sottoscrittori) all'indirizzo:
Comune di Palazzolo sull'Oglio - Ufficio Anagrafe - Via XX Settembre n. 32, 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Cosa Serve

- **Costituzione della convivenza di fatto:** Per la costituzione della convivenza è necessario che entrambe le parti compilino e sottoscrivano l'apposito modulo, da trasmettere secondo le modalità indicate nel paragrafo "Come fare".
- **Cessazione della convivenza di fatto:** Nel caso di cessazione la dichiarazione può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'ufficio debita comunicazione all'altra parte.

I moduli necessari sono disponibile nella sezione Modulistica di questa pagina.